Camera di Commercio
Lecce

Area I – Servizio I

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Cessazione del rapporto di lavoro.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Accertata la propria competenza per l'adozione del provvedimento nella fattispecie di cui trattasi;
- vista la Legge n.241 del 7.8.1990;
- vista la Legge n.580 del 29.12.1993;
- visto lo Statuto camerale;
- visto il vigente "Regolamento di organizzazione e dei servizi";
- visto il D.P.R. n.254 del 2.11.2005, concernente il "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio";
- vista la deliberazione del Consiglio camerale n.9 del 24.11.2023, con cui è stata approvata la "Relazione Previsionale e Programmatica anno 2024";
- vista la deliberazione del Consiglio camerale n.11 del 11.12.2023, con cui è stato approvato il "Preventivo Economico 2024-2026;
- vista la deliberazione della Giunta camerale n.78 del 28.12.2023, con cui è stato approvato il Budget Direzionale per l'anno 2024;
- vista la determinazione del Segretario Generale n.3 del 08.01.2024 con cui è stata disposta l'assegnazione ai dirigenti della competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel Budget Direzionale per l'anno 2024;
- vista la domanda di pensione di anzianità anticipata n. *(…omissis…)* inoltrata all'INPS territoriale di Lecce dal Patronato *(…omissis…)* in data 27.02.2024 per conto di *(…omissis…)*, trasmessa alla Camera di commercio di Lecce con nota prot.n.0006086 del 04.03.2024, con cui il dipendente camerale ha comunicato il collocamento a riposo, come da normativa vigente, a decorrere dal **01.07.2024**, considerando come ultimo giorno lavorativo il 30.06.2024;
- visto l'art.27 ter del CCNL 6.7.1995 (inserito dall'art. 6 CCNL del 13.5.1996) e l'art.21 del CCNL 22.1.2004 del Comparto "Regioni – Autonomie Locali –, che disciplina come segue le cause di cessazione del rapporto di lavoro:

a) al raggiungimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell'ente;

b) per dimissioni del dipendente;

c) per decesso del dipendente;

- atteso che il dipendente in questione alla data del richiesto collocamento a riposo avrà un età anagrafica superiore ad anni 62;

- visto l'art.27 quater, comma 2, del richiamato CCNL 6.7.1995 (inserito dall'art. 6 CCNL del 13.5.1996) che testualmente dispone: "nel caso di dimissioni del dipendente, questi deve darne comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i termini di preavviso";

- visto l'art.12 CCNL del 9.5.2006 che disciplina come segue i termini del preavviso:

  comma 1

  a) 2 mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
  b) 3 mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
  c) 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni

  comma 2

  In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà;

- atteso che il dipendente *(…omissis…)*, rientra nella casistica di cui alla lettera b) del citato art.27 ter e, avendo un'anzianità di servizio oltre quella massima prevista dall'art.12 del CCNL 9.5.2006, ha rispettato i termini di preavviso innanzi indicati al punto c);

- vista la Legge n.243 del 23.8.2004, recante "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria;

- vista la Legge n.247 del 24.12.2007, recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale;

- vista la riforma previdenziale contenuta nella Legge n.122 del 30.07.2010 di conversione, con modificazioni, del D.L. n.78/2010;

- vista la legge n.214 del 22.12.2011 che ha convertito il decreto 6 dicembre 2011, n.201, recante disposizioni in materia di trattamenti pensionistici;

- visto l'articolo 1, comma 195, della legge n.232 del 2016 che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti di cui alla legge n.228 del 2012, ai fini del conseguimento di un'unica pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti, anche nei confronti degli iscritti agli Enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, non già titolari di pensione diretta a carico di una delle gestioni di cui all'articolo 1, comma 239,

della legge n. 228 del 2012, ancorché abbiano maturato i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni;

- vista la circolare INPS n.140 del 12.10.2017 che stabilisce che per effetto delle nuove disposizioni normative, i soggetti che presentano periodi di iscrizione anche presso gli Enti di previdenza privati possono esercitare la facoltà di cumulo ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico con il requisito di anzianità contributiva di cui all'articolo 24, comma 10, della legge n.214 del 2011, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, della legge n.122 del 2010;

- visto, da ultimo, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.268 del 10.11.2021 relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, il cui riepilogo schematico è riportato al punto 2 della Circolare INPS n.28 del 18.02.2022, evidenziando che il requisito prescritto dalla normativa richiamata per il diritto alla pensione anticipata per l'anno 2024 è determinato per gli uomini con 42 anni e 10 mesi e per le donne in 41 anni e 10 mesi di servizio;

- considerato che i soggetti che maturano il predetto requisito contributivo, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti (Circolare INPS n.28 del 18.02.2022 punto 2);

- atteso che, dalla documentazione depositata agli atti dell'Ente, si evincono i seguenti periodi rilevanti sotto il profilo previdenziale e contributivo del dipendente *(…omissis…)*:

  - assunzione presso la Camera di Commercio di Lecce con decorrenza 14.12.1987;

  - ricongiunzione art.2 L.29/1979 pari ad Anni 06 - Mesi 03 - Giorni 23, riconosciuti con determinazione Inpdap n.LE00010003 del 25.01.2000, acquisita al protocollo camerale n.2245 del 02.02.2000;

  - servizio militare di leva riconosciuto ai sensi dell'art.20 L. 958/86 e art.1 L. 274/91, pari a mesi 11 e giorni 22, nota Inpdap acquisita al protocollo camerale n.2246 del 02.02.2000;

  - periodo di contribuzione di disoccupazione dal 18.02.1987 al 19.08.1987 per 27 settimane (come da estratto Inps) periodo utile riconosciuto pari ad Anni 00 – Mesi 06 – Giorni 02;

- constatato, pertanto, che il dipendente *(…omissis…)* ha maturato i requisiti per il collocamento a riposo già alla data del 31.12.2022 (42 anni e 10 mesi), conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico;

- preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento, dr. Andrea Miceli, mediante le approvazioni disposte nell'ambito della procedura informatica, preliminarmente all'esame del sottoscritto;

- preso atto del parere favorevole espresso dalla responsabile del Servizio competente, dr.ssa Silvana Donno, mediante le approvazioni disposte nell'ambito della procedura informatica, preliminarmente all'esame del sottoscritto;

DETERMINA

1. di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento;

2. di disporre la cessazione dal servizio del dipendente *(…omissis…)* **a decorrere dal 01.07.2024** come richiesto, considerando come ultimo giorno lavorativo il 30.06.2024, con diritto a pensione anticipata;

3. di provvedere, con successivi atti, alla determinazione del trattamento di fine rapporto spettante al dipendente *(…omissis…)*;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici di Lecce per gli ulteriori provvedimenti di propria competenza in materia pensionistica, con riferimento alla domanda n. *(…omissis…)* inoltrata all'INPS territoriale di Lecce in data 27.02.2024;

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Ragioneria ed alla struttura incaricata del Controllo di Gestione per gli adempimenti di competenza;

6. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nell'Albo informatico della CCIAA ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/2009.

Il Segretario Generale
(dr. Francesco De Giorgio)
Firma digitale